

Studio Legale
Angeletti - Cresta
e Associati

Avv. CARLO ANGELETTI
Avv. STEFANO CRESTA

Avv. LUIGI M. ANGELETTI

Collaboratori:

Avv. ALESSANDRO ARNODO

Avv. CLAUDIA BONIFANTI

Avv. MARCO CARONE

Dr.ssa MARA FOSFORO

10121 - Torino, Via Bertola n. 2
Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)
Fax +39 011 517 21 72

20123 - Milano, Via Olmetto n. 3
Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)
Fax: +39 02 581 77 620

C.F.e P.I. 09111280013

TORINO 15 FEBBRAIO 2010

RELAZIONE

LA RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE E DEGLI OPERATORI

SANITARI: PROFILI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA AVANTI LA CORTE DEI

CONTI.

Verranno delineati nella presente relazione alcuni concetti fondamentali in materia di danno e di elemento soggettivo, requisiti essenziali perché venga instaurato un giudizio avanti il giudice

contabile per responsabilità amministrativa o contabile.

Il danno

Alcuni cenni essenziali in materia di danno:

Danno patrimoniale. Si verifica quando la situazione patrimoniale dell'ente pubblico subisce una differenziazione tra la situazione *ante* e *post* il verificarsi dell'evento dannoso che determina una diminuzione del patrimonio pubblico.

Danni non patrimoniali. Possono interessare particolarmente la responsabilità amministrativa nel settore sanitario il danno all'immagine e il danno di gestione.

Per quanto riguarda il danno all'immagine non solo deve essere provato ma deve avere avuto risalto nella pubblica opinione attraverso la diffusione nei "mass media".

Circa il danno di gestione o di disservizio esso consiste nella mancata o ridotta qualità del servizio ovvero la carente qualità dello stesso.

Il danno di disservizio secondo la giurisprudenza "determina nei confronti dell'amministrazione un vero e proprio pregiudizio consistente nella disutilità di detto

esercizio e delle connesse prestazioni" (Corte Conti, sez. II, 27 dicembre 2004, n. 406).

L'elemento soggettivo il dolo e la colpa grave.

L'art. 1 della 14 gennaio 1994 n. 20 prevede al comma 1 tra l'altro che *"la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali."*

Il dolo e la colpa grave sono requisiti soggettivi generali per tutti i soggetti sottoposti alla responsabilità amministrativa

Questo significa che la mancanza in concreto del dolo e della colpa grave non provoca l'instaurarsi del giudizio di responsabilità davanti al giudice contabile.

La sussistenza di tale elemento deve essere provata, non è infatti sufficiente la presunzione che l'interessato non poteva non sapere, ovvero la presenza di un'inesistente responsabilità per la carica, ma deve essere provato che il soggetto era a conoscenza del fatto dannoso e ciononostante l'ha provocato ovvero non ha impedito che si verificasse,

ovvero che abbia provocato il danno gli è imputato a titolo di colpa grave.

Dolo

In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, secondo la giurisprudenza *"Deve ritenersi che, ai fini della responsabilità amministrativa, occorre aver riguardo alla nozione di dolo di cui all'art. 43 c.p., ne consegue che ai fini dell'integrazione del suddetto elemento soggettivo è necessario che il danno arrecato all'erario sia non solo previsto ma altresì voluto dall'agente, quale conseguenza della propria azione o omissione, o quanto meno che l'agente, prevedendone la verifica, ne abbia accettato il rischio, comportandosi anche a costo di determinarlo (c.d. dolo eventuale)"* (Corte Conti, sez. Puglia, 24 gennaio 2007, n. 7).

Quanto all'art. 43 del codice penale sopra richiamato, esso così definisce il delitto doloso *"è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione ed omissione"*.

Colpa Grave.

Costituisce una grave mancanza della diligenza che deve essere osservata nell'attività professionale. Certamente deve sussistere un *quid pluris* rispetto alla colpa media basata sulla diligenza normale dell'amministratore o del pubblico dipendente (**vedi S.M. PISANA. La responsabilità amministrativa, Torino, 2007, pagg. 303 ssg.**).

In altri termini, la colpa grave consiste nello causare un danno che avrebbe potuto essere evitato esercitando una normale diligenza nella propria attività di pubblico dipendente.

Secondo la giurisprudenza *"La colpa grave si concretizza in un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, che non risulta giustificato dalla presenza di situazioni eccezionali ed oggettivamente verificabili, tali da impedire all'agente il corretto svolgimento delle funzioni volte alla tutela degli interessi pubblici a lui affidati..."* (**Corte Conti, sez. III, 5 aprile 2006, n. 177**).

Al contrario, secondo la giurisprudenza, la colpa lieve *"consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia ovvero nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno, da parte del soggetto*

agente di cui si valuta la condotta lesiva con il parametro soggettivo del c.d. agente modello individuato, secondo i casi, nel bonus pater familia o nel homo ejusdem professionis et condicionis cioè del giurista di medio livello" (CGA, sez. Giurisdizionale, 23 luglio 2007 n. 699).

Culpa in eligendo e culpa in vigilando

Si tratta di una colpa sussidiaria e consiste nel aver scelto per un incarico una persona non adatta al posto occupato, ovvero non avere sufficientemente vigilato sull'attività dei propri sottoposti.

La legge limita in maniera significativa tale fattispecie colposa, infatti l'art. 1 della Legge n. 20/1994 così testualmente recita:

"1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuna per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. ...".

Di conseguenza di tale colpa si risponde solo se il soggetto sussidiario abbia agito con dolo ovvero abbia conseguito un illecito arricchimento.

Osservazioni e Conclusioni finali

Per quanto concerne la colpa grave, la sua sussistenza deve essere cercata concretamente, è quindi inevitabile che si debba individuarla nella casistica delineata dalla giurisprudenza contabile.

Vi è infine da ricordare che il legislatore ha previsto un'esimente politica disponendo che "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici e amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione" (art. 1, comma 1-ter, Legge n. 20/1994).

Infatti siamo sul terreno della colpevolezza, di conseguenza la buona fede dell'amministratore esclude la sua colpevolezza non la causalità del danno.

Ovverosia l'atto approvato dall'organo politico ha provocato un danno, ma è esclusa la colpevolezza del soggetto che l'ha approvato.

Avv. Carlo Angeletti